

Codice DB1812

D.D. 5 febbraio 2014, n. 23

POR/FESR 2007-2013 Asse III.1.1 "Competitivita' regionale e occupazione". Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi - Stralcio n. 4 - recupero ed adeguamento impiantistico delle tettoie e della scuderia, delle aree a verde. Spesa complessiva di Euro 375.672,29 (o.f.i.). Impegni delegati nn. 628/629/630 del 2013 e nn.147/148/149 del 2014.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore della Direzione Cultura, Turismo, Sport n. 271 del 10 maggio 2012 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta più bassa (art. 82 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per l'affidamento dei lavori di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi – Recupero e adeguamento impiantistico delle tettoie e della scuderia, delle aree a verde”, per un importo a base di gara di euro 461.100,35, (di cui euro 6.423,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). L'intervento è oggetto di finanziamento comunitario nell'ambito della programmazione POR FESR 2007-2013 (rif. DD della Direzione Attività Produttive n. 489 del 14/11/2011);
- le offerte pervenute regolarmente entro il termine del 13 giugno 2012 sono state oggetto di valutazione da parte di una Commissione giudicatrice (appositamente nominata con DD n. 362 del 21 giugno 2012), la quale, previa verifica, svolta in seduta pubblica, del rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nei documenti di gara per la presentazione delle proposte e della regolarità e completezza della documentazione amministrativa allegata, ha proceduto all'analisi delle offerte economiche, come risulta dal verbale della seduta della Commissione stessa in data 4 luglio 2012, agli atti della Direzione Cultura Turismo e Sport – Settore residenze e collezioni reali, soprintendenza beni librari, aggiudicando provvisoriamente i lavori all'impresa Edil Atellana Soc. Coop., con sede legale in Succivo (CE), via Roma, n. 15, Codice fiscale 00956000616;
- con DD n. 187 del 2 aprile 2013, qui integralmente richiamata, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'impresa Edil Atellana Soc Coop, con espressa previsione che l'Amministrazione avrebbe proceduto alla “sottoscrizione del contratto d'appalto nel rispetto dei termini dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e solo previa omologazione da parte del competente Tribunale del concordato preventivo con continuità aziendale”, richiesto dall'impresa, presupponendo che solo l'accertamento della speciale natura di concordato come disciplinata dall'art. 186 bis della L.F. avrebbe consentito la definizione della procedura di affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett a del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;
- nei mesi successivi all'aggiudicazione definitiva, il continuo procrastinarsi del procedimento concordatario, anche in conseguenza del possibile esito negativo dello stesso – attesi numerosi e ripetuti rinvii dell'adunanza dei creditori, ha reso impossibile prevedere una data di conclusione della procedura di gara, diversamente da quanto valutato e considerato in occasione dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 2 aprile 2013;
- inoltre, l'impresa aggiudicataria non ha provveduto alla produzione della documentazione di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare, né ha adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. relativamente alla produzione della cauzione definitiva, documento preliminare alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
- pertanto, previa formale comunicazione di avvio del relativo procedimento, con DD n. 549 del 18 novembre 2013 la Regione ha provveduto alla revoca dell'aggiudicazione definitiva alla società Edil Atellana soc coop;

- con la medesima determinazione l'Amministrazione ha dato atto che avrebbe provveduto ad aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria della procedura di gara in oggetto (CO.GE.FA. Spa, con sede legale in Torino, via Pianezza 17, C.F. 00982520017 – Cod. Ben. n. 131215), ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., esperite e aggiornate tutte le fasi di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, in conformità con il disposto dell'art 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
- terminata, con esito positivo, la predetta fase di verifica, ritenuto di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla ditta seconda miglior offerente con il ribasso del 26,30%, come risulta dal verbale della Commissione di gara del 4 luglio 2012, agli atti della Direzione Cultura, Turismo, Sport – Settore Residenze e Collezioni Reali.

Richiamate e confermate tutte le considerazioni che hanno determinato la revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui alla DD 549/2013;

tutto ciò premesso

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Il Dirigente

Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 165”;

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

vista la Determinazione dirigenziale n. 549 del 18/11/2013 “POR FESR 2007-13 – Lavori di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi – Recupero e adeguamento impiantistico delle tettoie e della scuderia, delle aree a verde. Revoca aggiudicazione definitiva all’impresa Edil Atellana Soc Coop”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;

determina

- 1) richiamata la precedente Determinazione dirigenziale n. 549 del 18/11/2013 “POR FESR 2007-13 – Lavori di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi – Recupero e adeguamento impiantistico delle tettoie e della scuderia, delle aree a verde. Revoca aggiudicazione definitiva all’impresa Edil Atellana Soc Coop”, di disporre, per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa, e a seguito della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva all’impresa CO.GE.FA. Spa, con sede legale in Torino, via Pianezza, n. 17, Codice fiscale 00982520017 – Cod. Ben. n. 131215, seconda miglior offerente con il ribasso del 26,30%, come risulta dal verbale della Commissione di gara del 4 luglio 2012, agli atti della Direzione Cultura, Turismo, Sport – Settore Residenze e Collezioni Reali e, quindi, per un importo complessivo di euro 375.672,29;
- 2) di dare atto che l’importo lavori di cui al precedente punto trova copertura nel limite di euro 313.404,26 con gli impegni delegati nn. 628/2013, 629/2013, 630/2013;
- 3) di impegnare, quale differenza rispetto all’importo di cui al precedente punto 1, l’importo di euro 62.268,03, come segue:
 - a) imp. del. n. 147/2014 sul cap. 260582 (acc 201/13) per € 24.639,46 FESR;
 - b) imp. del. n. 148/2014 sul cap. 260162 (acc 202/13) per € 28.948,41 STATO;
 - c) imp. del. n. 149/2014 sul cap. 260372 per € 8.680,16 REGIONE.
- 4) di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto secondo lo schema allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Del presente provvedimento sarà data notizia alle imprese interessate mediante trasmissione integrale del testo.

La presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Raffaella Tittone

Allegato

Regione Piemonte

Lavori di “*Recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi* -

STRALCIO 4 - Lavori di recupero e adeguamento impiantistico delle tettoie, della scuderia e delle aree a verde

CUP N. J47E11000110006 – CIG. N 4183599F18 - IMPORTO: €284.912,96 (oltre IVA)

TRA

La REGIONE PIEMONTE (Cod. Fisc. 80087670016), in persona del Dirigente Responsabile del Settore Residenze e Collezioni reali, Soprintendenza Beni librari, dott.ssa Raffaella Tittone, (omissis), domiciliata per la carica presso la sede regionale di Torino, via Bertola n. 34, in seguito “Committente”;

E

la Società CO.GE.FA. Spa, con sede legale in Torino, via Pianezza 17, Codice fiscale 00982520017, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Torino al n. REA TO-476975, rappresentata dal, come risulta dal certificato camerale del 3 ottobre 2013, acquisito agli atti, nato a ... il ..., residente in ... via che agisce come impresa singola, di seguito nel presente atto denominato anche “Appaltatore”

PREMESSA

1. Il presente Contratto, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

2. Nel seguito si intende:

CODICE: :DLgs. 12 aprile 2006 n°163 s.m.i - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

RG: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

3. Con determinazione dirigenziale della Direzione Attività Produttive n° 489 del 14 novembre 2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **Recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi – Stralcio n. 4. Lavori di recupero e adeguamento impiantistico delle tettoie, della scuderia e delle aree a verde**, per un importo dei lavori (Iva esclusa) da appaltare di euro 461.100,35, di cui euro 6.423,22 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

4. Con determinazione dirigenziale n. ... del ... dicembre 2013, previa revoca dell'aggiudicazione definitiva all'impresa Edil Atellana Soc Coop (avvenuta con la Determinazione dirigenziale n. 549 del 18/11/2013 "POR FESR 2007-13 – Lavori di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi – Recupero e adeguamento impiantistico delle tettoie e della scuderia, delle aree a verde. Revoca aggiudicazione definitiva all'impresa Edil Atellana Soc Coop", si procedeva all'aggiudicazione definitiva alla società CO.GE.FA. Spa, con sede legale in Torino, via Pianezza 17, Codice fiscale 00982520017;
5. che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, le opere da realizzare previste dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 12 aprile 2006 n°163 e del DPR 05/10/2010 n. 207, concernenti la realizzazione di tutte le opere, somministrazioni, forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2. IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 341.520,26 (diconsi euro trecentoquarantunomila cinquecentoventi virgola ventisei)
di cui:
 - a) euro 335.097,04 per lavori veri e propri;
 - b) euro 6.423,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
4. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

Art. 3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Art. 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Torino, all'indirizzo della sede legale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori: autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 3.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice **IBAN:** **acceso presso** , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 6. PENALE PER I RITARDI.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi nei casi previsti dagli artt.158 e 159 RG, con le modalità ivi previste, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159 RG.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli artt. 158, comma 7 e 159 comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159 commi 8, 9 e 10 RG.
7. Alle eventuali sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Art. 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Si intendono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri di cui all'art. 32, comma 4 RG.
3. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.
5. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice, e dagli artt. 4 e 5 RG.
6. In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la stazione appaltante dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
7. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere, secondo le modalità standard dell'Ente appaltante, e di un ulteriore specifico cartellone esplicativo da realizzare secondo le prescrizioni che saranno successivamente impartite dall'Amministrazione in attuazione del Disciplinare Regionale che sovrintende all'erogazione dei fondi FESR per il finanziamento dell'opera. L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre a proprie spese, entro sei mesi dal completamento delle opere, una targa esplicativa permanente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo Disciplinare.

8. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
9. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
10. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
11. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
12. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività, nonché gli oneri di cui all'articolo 25.

Art. 9. CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nel Titolo IX del DPR n. 207/2010. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico ex art. 184, comma 3 RG in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Art. 11. VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO ED AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 12. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DI ACCONTI E SALDO

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall'art. 133, comma 1 del Codice e dall'art. 143 del RG.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni degli artt. 142 e 144 RG.
4. Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.
5. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento), dell'importo contrattuale.
6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
7. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
10. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
11. In ottemperanza all'articolo 3 della legge **n. 136 del 2010**:

- a) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: **4183599F18**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: J47E11000110006) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico, di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) I soggetti economici di cui al comma a) comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- f) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- g) L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Art. 13. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k) è altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ex artt.1671 C.C. e 134 del Codice e in ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al CSA.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. In conformità con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 84 e sgg del Decreto stesso.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20. SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
3. Previa autorizzazione della stazione appaltante è consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui al CSA.

Art. 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia/filiale di **per l'importo di euro 111.335,60 pari al 32,60 per cento** dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 22. OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:
 - a. per danni di esecuzione per un massimale di euro non inferiore all'importo del presente Contratto, ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto norme contrattuali e tecniche ;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore;
 - e) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
 - h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

- 2- Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante-

Art. 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Art. 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Torino, lì
Per la Regione Piemonte

Il Dirigente responsabile

Per l'appaltatore